

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZACCAGNINI, PICCOLI FLAMINIO, GALLONI, GRANELLI, BERNARDI, AIARDI, PISONI, QUARENghi VITTORIA, BIANCO, FUSARO, PUMILIA, GIORDANO, MEUCCI, PEZZATI, ALIVERTI, BORRUSO, CUMINETTI, FELICI, FERRARI SILVESTRO, MANFREDI MANFREDO, ROSATI, SANTUZ, SANZA, SEDATI, TANTALO, ZOLLA, BONALUMI, DI GIANNANTONIO, CATTANEI, CICCARDINI, DE POI, KESSLER, SALVI, MAGGIONI, ORSINI BRUNO, CAVALIERE, DEL DUCA, URSO SALVATORE, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, FIORET, MARTINELLI, PUCCI, ARMELLA, DANESI, BASSETTI, GARGANO MARIO, LECCISI, NAPOLI, PISICCHIO, PENNACCHINI, ZARRO, LO BELLO, PORTATADINO, SEGNI, PRANDINI

Presentata il 22 febbraio 1978

Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'Ambasciata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio della « partecipazione popolare », ormai acquisito alla coscienza delle società democratiche, assume una caratterizzazione di maggiore validità per gli emigrati che si sentono doppiamente emarginati dalla società di origine, dalla quale si sono dovuti allontanare per non avervi potuto trovare una possibilità di lavoro e anche da quella che li ospita

Promuovere quindi una organica « partecipazione » degli emigrati non significa soltanto istituire degli strumenti per utilizzare il loro apporto di idee e di esperienze per la soluzione di una problematica così ampia e complessa quale è quella che si esprime dal mondo dell'emigra-

zione, ma soprattutto contribuire a metterli nelle condizioni perché superino il loro senso di isolamento, si rendano effettivamente partecipi e corresponsabili delle scelte che possono determinare il loro avvenire e quello delle loro famiglie e siano protagonisti della propria crescita umana, individuale e sociale

La « partecipazione » degli emigrati diventa allora un valore da promuovere, anche con questa legge, non in funzione solamente assistenziale, ma come strumento necessario ad una società adeguata ai tempi in cui viviamo

In effetti, fino ad ora la partecipazione alla gestione dell'assistenza e l'unica materia che trova specifica locazione

legislativa a livello consolare, per cui lo stesso sistema di gestione delle attività scolastiche rientra nel quadro dell'assistenza generica

Dalla lettura dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che regola questa materia, appare immediatamente sia l'assoluta discrezionalità riservata agli uffici consolari relativamente alla costituzione dei Comitati consolari di assistenza e alla erogazione dei contributi, sia la confusione circa il numero, la natura e la competenza dei Comitati, sia l'assenza di riferimento specifico alla rappresentanza degli emigrati per quanto riguarda il COASIT e i COASCIT, dall'applicazione di questo articolo e derivata di fatto una configurazione assurda di Comitati che varia non solo da Paese a Paese, ma anche da Consolato a Consolato

Questo stato di cose in molte occasioni è stato denunciato ed è all'origine della rivendicazione — generalmente condivisa dalle associazioni ed organizzazioni dell'emigrazione, dai Sindacati, dalle forze politiche e dal Governo — che tende alla democratizzazione dei Comitati consolari per consentire agli emigrati di essere presenti non solo dove si discute, ma anche dove si decide

Alla Conferenza nazionale dell'emigrazione la relazione ufficiale sul quarto punto all'ordine del giorno e moltissimi interventi nei dibattiti delle sedute plenarie e della commissione hanno evidenziato questo argomento a proposito del quale nel documento unitario presentato dai partiti, dalle associazioni ed organizzazioni dell'emigrazione ed accolto all'unanimità, è detto che « pur nella differenza di argomentazioni e proposte i delegati considerano indispensabile un rinnovamento profondo del sistema dei Comitati consolari i quali devono avere poteri che non siano puramente consultivi e una base elettiva »

La proposta di legge che oggi presentiamo si ispira alla realizzazione di questi criteri di massima ed a una iniziativa assunta nella passata legislatura da un gruppo di parlamentari democristiani

Essa soddisfa inoltre le esigenze avvertite di dare omogeneità ed uniformità alla partecipazione degli emigrati nell'ambito della circoscrizione consolare, di realizzare nel migliore dei modi il rapporto di rappresentanza delle comunità disciplinando l'elezione dei componenti i Comitati consolari e di fissare alcune norme relative alla loro attività che ne qualifichino maggiormente l'azione

L'articolo 1 della nostra proposta dà una veste giuridica ai Comitati consolari presso ogni Ufficio consolare in cui i connazionali residenti — senza distinzione di età, sesso o professione — siano almeno duemila

I compiti del Comitato consolare sono stabiliti dall'articolo 2 che prevede, fermo restando le responsabilità e le funzioni del Console, lo svolgimento di funzioni consultive in tutte le materie che riguardano la promozione sociale, culturale e professionale dei connazionali residenti, specificando alcuni settori particolarmente importanti di questa materia

L'articolo 3 rende obbligatorio il parere del Comitato consolare in materia di interventi finanziari che il Ministero degli affari esteri, attraverso l'autorità consolare può deliberare a favore di enti od associazioni che sul piano locale operano in favore della comunità italiana

Il Comitato consolare può agire direttamente (articolo 4) realizzando iniziative in materia di assistenza sanitaria e legale, di attività culturali, cooperativistiche, scolastiche e della formazione professionale ed in tutti i settori inerenti ad una miglior utilizzazione del tempo libero

L'articolo 4 stabilisce inoltre la possibilità di disporre da parte del Comitato consolare di eventuali contributi volontari, comunque erogati

La composizione ed il funzionamento dei Comitati consolari vengono definiti dall'articolo 5 all'articolo 12, ed in particolare

l'articolo 5 stabilisce il rapporto tra il numero dei componenti il Comitato ed il numero dei connazionali residenti, l'appartenenza di diritto al Comitato del capo dell'Ufficio consolare e la possibili-

ta di cooptare, con voto consultivo, con nazionali che abbiano assunto la cittadinanza del paese ospitante, fissando un preciso rapporto con la consistenza della comunità italiana nella circoscrizione,

l'articolo 6 determina le procedure per adottare le delibere del Comitato,

l'articolo 7 stabilisce la durata dell'elezione (3 anni) e le modalità per eventuali surroghe,

l'articolo 8 stabilisce le modalità per l'elezione del Presidente del Comitato,

l'istituzione di un Comitato esecutivo e la sua composizione sono previsti dall'articolo 9,

l'articolo 10 stabilisce la periodicità delle riunioni e le modalità per la loro convocazione,

la possibilità di istituire commissioni di lavoro che collaborino con i Comitati consolari per la soluzione di singoli problemi e prevista dall'articolo 11,

l'articolo 12 prevede la collaborazione dell'Ufficio consolare per la segreteria del comitato, per le spese di funzionamento e per la sede del comitato stesso

L'articolo 13 prevede la soppressione delle norme previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, ad esclusione delle circoscrizioni consolari in cui i connazionali siano meno di duemila o dove non sia possibile procedere ad elezioni

Presso ogni rappresentanza diplomatica nella cui circoscrizione operino almeno due Comitati consolari eletti, si istituiscono i Comitati d'Ambasciata (articolo 14) composti dai Presidenti dei Comitati consolari e da due membri eletti per ogni comitato della circoscrizione

Le norme elettorali sono indicate dall'articolo 15 all'articolo 22

È previsto un Comitato elettorale che assiste il capo dell'Ufficio consolare per tutte le operazioni inerenti alle elezioni (articolo 15)

La proposta di legge stabilisce all'articolo 16 che l'elezione del comitato avviene con voto diretto, segreto e con sistema proporzionale

Per tutte le norme elettorali si rinvia ad un apposito regolamento predisposto dal Comitato interministeriale per l'emigrazione ed emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge

Hanno diritto al voto i connazionali maggiorenni residenti da almeno un anno nel paese ospitante

Lo stesso articolo prevede la formazione di un apposito elenco elettorale presso ogni Consolato in cui i connazionali aventi diritto potranno iscriversi secondo le norme stabilite dal regolamento. La formazione di questo elenco darà la possibilità di organizzare in tempo i seggi elettorali necessari in ogni circoscrizione consolare

Nell'articolo 18 sono previste le norme per la presentazione delle liste

Negli articoli 19 e 20 si prevedono le modalità di svolgimento delle operazioni di voto

L'articolo 22 fissa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il limite massimo per lo svolgimento delle elezioni

L'articolo 23 prevede che per l'onere relativo alle operazioni elettorali e al funzionamento dei Comitati consolari si provveda per il primo anno con imputazione al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

PROPOSTA DI LEGGE

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI

ART 1

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria nella cui circoscrizione territoriale siano residenti almeno 2 000 cittadini italiani, è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana

ART 2

Fatte salve le responsabilità e le funzioni del Console, quali previste dalla legge, dagli accordi e dalle consuetudini internazionali, il Comitato collabora con le Autorità consolari alla soluzione dei problemi locali dell'emigrazione svolgendo funzioni consultive nelle materie che hanno attinenza alla promozione sociale, culturale e professionale dei connazionali residenti nella circoscrizione e alla tutela dei loro diritti, con particolare riguardo

1) alla difesa dei diritti civili garantiti dalla Costituzione e dalle norme della Comunità economica europea e del Paese ospitante o dagli accordi internazionali in favore dei cittadini stranieri ed in particolare al rispetto degli accordi di emigrazione, delle convenzioni in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante e delle norme proprie della Comunità economica europea,

2) al rispetto dei contratti di lavoro in tutti i casi in cui vi siano interessati lavoratori italiani,

3) alle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro,

4) alle condizioni di alloggio,

5) alle iniziative riguardanti l'istruzione scolastica e professionale per i lavoratori italiani e le loro famiglie - per tutto quanto non sia di competenza di specifici organismi scolastici allo scopo

di conseguire un miglior inserimento della collettività italiana nella società di accoglienza e la promozione della lingua e della cultura italiana

ART 3

Il Comitato deve essere consultato in merito alle proposte consolari di assegnazioni dei contributi che il Ministero degli affari esteri, può erogare sotto forma di assistenza indiretta ad associazioni ed enti che operino localmente in favore della comunità italiana

ART 4

Il Comitato può promuovere direttamente, d'intesa con le autorità consolari iniziative nel campo

- 1) dell'assistenza sanitaria e legale,
- 2) delle attività culturali, scolastiche e della formazione professionale,
- 3) delle attività cooperative, ricreative e sportive o rivolte in genere alla utilizzazione del tempo libero

La copertura finanziaria di tali attività deve risultare con preciso riferimento ai fondi erogati per queste finalità dal Ministero degli affari esteri in relazione agli appositi capitoli di bilancio

Il comitato dispone, sempre d'intesa con l'autorità consolare, dei contributi volentieri eventualmente erogati a suo favore da enti pubblici o privati, da società o persone singole e destinati alle predette attività

ART 5

Il Comitato consolare è composto da un numero di membri eletti, variabile secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione
9 membri fino a 10 mila connazionali,

11 membri fino a 50 mila connazionali,

15 membri fino a 100 mila connazionali,

10 membri oltre i 100 mila connazionali

Il capo dell'Ufficio consolare e membro di diritto del Comitato e può farsi rappresentare da un suo delegato

Il Comitato consolare coopta un numero di membri con voto consultivo tra gli emigrati che abbiano assunto la cittadinanza del paese ospitante, pari a due nelle circoscrizioni fino a diecimila connazionali residenti, a tre fino a 50 000, a quattro fino a 100 000, cinque oltre i 100 000

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo il direttore didattico più anziano, l'assistente sociale del Consolato o l'impiegato del Consolato che svolga tali funzioni ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame

ART 6

Il Comitato consolare prende le sue decisioni a maggioranza semplice, per la loro validità e necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono pubbliche, salvo che il comitato decida altrimenti.

ART 7

I membri eletti del Comitato durano in carica tre anni dalla data dell'elezione e sono rieleggibili.

I membri dimissionari, trasferiti o deceduti sono sostituiti con il primo dei non eletti della stessa lista.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del Comitato si riduca a meno della metà il comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

ART 8

Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri con la maggioranza dei due terzi

Ove al primo scrutinio non venga raggiunta la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero dei voti

ART 9

Nell'ambito del Comitato consolare è istituito un comitato esecutivo, composto dal Presidente e da altri quattro membri nelle circoscrizioni consolari fino a 50 mila connazionali residenti e da sei membri nelle altre circoscrizioni, eletti dal comitato stesso nel suo seno a maggioranza assoluta

Il comitato esecutivo prepara le sessioni del Comitato consolare e opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra

ART 10

Il Comitato consolare si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente ritenga di convocarlo o lo richiedano il capo dello Ufficio consolare o un terzo dei membri, con richiesta scritta

ART 11

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti

Il Presidente deve essere un membro del comitato, al quale riferisce i risultati dei lavori della Commissione

Di tali Commissioni fa parte di diritto il capo dell'Ufficio consolare o un suo rappresentante

ART 12

La segreteria del comitato consolare è assicurata, di norma, da un impiegato designato dal capo dell'Ufficio consolare

Il predetto ufficio provvede alle spese di segreteria e di funzionamento nonché ad un locale quale sede del Comitato

ART 13

Le norme dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri restano in vigore per gli uffici consolari di prima categoria nella cui giurisdizione siano residenti meno di duemila cittadini italiani od operanti in paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni. Il capo delle rispettive rappresentanze diplomatiche espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per la emigrazione per i provvedimenti di competenza

COMITATI D'AMBASCIATA

ART 14

Presso ciascuna Ambasciata nella cui circoscrizione operano almeno due Comitati consolari eletti, sono costituiti i Comitati di Ambasciata dell'emigrazione italiana, composti dai Presidenti dei Comitati consolari o dai loro delegati e da due membri eletti nel loro seno da ogni Comitato consolare, aventi funzioni analoghe a quelle del Comitato consolare, per lo Stato presso il quale la rappresentanza diplomatica è accreditata

Tali comitati sono presieduti dall'Ambasciatore o da un suo delegato e ne fa parte di diritto il Consigliere per l'emigrazione dell'Ambasciata

NORME ELETTORALI

ART 15

Per la prima elezione, il capo dell'Ufficio consolare e assistito per tutte le operazioni inerenti alla elezione del Comitato consolare da un comitato elettorale composto da un massimo di 11 membri nelle circoscrizioni fino a 50 mila connazionali e di 19 membri nelle altre, da lui nominato in base alle désignazioni delle associazioni di italiani che operano nella circoscrizione

Nelle successive elezioni i compiti del comitato elettorale saranno svolti dal Comitato consolare scaduto

In caso di scioglimento anticipato del Comitato consolare, si opera come previsto dal primo comma del presente articolo

ART 16

L'elezione del comitato avviene con voto diretto e segreto e col sistema proporzionale, sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Comitato interministeriale dell'emigrazione ed emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*

Il voto può essere espresso col voto di lista o con l'indicazione di preferenze in numero non superiore a 4, per liste di 9 e 11 membri e a 6 per quelle di 15 e 19 membri

Il voto è nullo se l'indicazione di voto viene apposta a più di una lista, se le preferenze sono date a nominativi di liste diverse, se la scheda presenta segni di scrittura e di individuazione

ART 17

Hanno diritto al voto i connazionali maggiorenni residenti nel Paese ospitante da almeno un anno, munito di documenti

tali di permettere l'accertamento della loro identità e dei prescritti requisiti

A tal fine i connazionali aventi diritto al voto dovranno iscriversi in tempo debito in un apposito elenco dei cittadini italiani elettori tenuto, presso ogni consolato

L'elenco dovrà registrare per ciascuno il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza nel territorio del consolato. L'elenco è pubblico e sarà tenuto aggiornato sulla base di dichiarazioni degli interessati

ART 18

Per l'elezione del Comitato possono essere presentate liste di cittadini italiani maggiorenni, residenti da almeno un anno nella circoscrizione consolare

Le candidature dovranno essere presentate al capo dell'Ufficio consolare entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni e dovranno essere appoggiate da almeno cento firme di cittadini italiani aventi diritto al voto nelle circoscrizioni consolari fino a 50 mila connazionali residenti e da 200 firme nelle altre circoscrizioni

ART 19

Le operazioni di voto si svolgeranno sotto la responsabilità del capo dell'Ufficio consolare anche in più giorni e con uno e più seggi costituiti presso la sede del Consolato e se possibile anche in altri locali dipendenti dalla autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Per tutte le operazioni elettorali si fa riferimento al regolamento previsto dall'articolo 16

ART 20

Insieme con le liste gli stessi presentatori potranno indicare i nominativi di due scrutatori per ciascuno dei seggi

ART 21

Per lo svolgimento delle operazioni di voto e per la soluzione di eventuali controversie sarà fatto riferimento alle norme proprie delle leggi elettorali italiane, in quanto applicabili

DATA DELLE ELEZIONI

ART 22

La data delle prime elezioni dei Comitati consolari è fissata dal Comitato interministeriale per l'emigrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle particolari condizioni locali. Le successive elezioni saranno indette quattro mesi prima della scadenza del mandato di ogni singolo Comitato

FINANZIAMENTO DEGLI ONERI

ART 23

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio

NORMA TRANSITORIA

ART 24

Con l'entrata in funzione dei Comitati consolari cessano di funzionare i COASIT